

N. 00638/2012 REG.PROV.CAU.
N. 00503/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 503 del 2012, proposto da:

██████████, rappresentata e difesa dagli avv. Michele Bonetti e Santi Delia, con domicilio eletto presso Michele Bonetti in Roma, via Tommaso D'Aquino 47;

contro

Ministero Universita' e Ricerca, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Universita' degli Studi di Modena e Reggio Emilia, rappresentato e difeso dagli avv. Francesca Giuffre', Lorenzo Canullo, Marilena Sabatino, con domicilio eletto presso Francesca Giuffre' in Roma, via Camozzi, 1;

nei confronti di

Matteo Menozzi, Cineca, Marco Manzini;
per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

DELLA GRADUATORIA DEI CANDIDATI AMMESSI AL CORSO DI LAUREA
MAGISTRALE IN MEDICINA E CHIRURGIA PER L'A.A. 2011/2012 - RISARCIMENTO
DANNI

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero Universita' e Ricerca e di Universita' degli Studi di Modena e Reggio Emilia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2012 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

CONSIDERATO che, che ad un sommario esame, i motivi dedotti nel ricorso appaiono provvisti di sufficiente fumus boni iuris (con riferimento, in particolare, all'**erronea attribuzione del punteggio per il quesito n.56**, che consentirebbe alla candidata di collocarsi utilmente in graduatoria);

RITENUTO che sussiste l'allegato pregiudizio grave ed irreparabile e che, pertanto, l'istanza cautelare può essere accolta, ai fini dell'ammissione con riserva della ricorrente;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis)

Accoglie l'istanza nei sensi di cui in motivazione.

Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Evasio Speranza, Presidente
Paolo Restaino, Consigliere
Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/02/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)